

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4909 del 16/10/2020
Oggetto	Rilascio della variante sostanziale della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da sorgente, ad uso "consumo umano", ubicata in località Ospitale, Comune di Fanano (MO)
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5047 del 15/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno sedici OTTOBRE 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 – ART. 31, comma 1, lett. b)

PROC. MOPPA0331 (ex 72/C)

DITTA: ACQUEDOTTO VALLE OSPITALE

Variante sostanziale della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da sorgente sita in comune di Fanano (MO) - località Ospitale, per uso “consumo umano”

visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 “Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”;
- il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e s. m. e i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell’Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, “Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d’acqua nelle more dell’approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque”;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21/04/1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l’esercizio delle funzioni conferite;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01/05/2016;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 59/2016 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni” e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L. R. 13/2015;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27.11.2018 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento di incarichi dirigenziali con decorrenza 01.01.2019 e disposizioni transitorie relative alle Sezioni Provinciali di Ferrara, Forlì - Cesena e Rimini”, con cui sono state conferite alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena le competenze in merito all’adozione del presente provvedimento amministrativo;
- la Legge Regionale 30/04/2015, n. 2, in particolare l’art. 8;

- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 02/02/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 787 del 09/06/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1781/2015, n. 2067/2015 e n.1195/2016;
- la legge 07/08/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

premesso che:

- con determinazione n. 6430 del 30/11/2017, è stata assentita fino al 31/12/2025 al sig. SEGHI Gianclaudio, in qualità di presidente dell'Acquedotto Valle Ospitale, la concessione per derivare acqua pubblica dalle sorgenti denominate "Canestro, Picchiantani e Ronco Valeriano" in Comune di Fanano (MO), loc.tà Ospitale, per uso consumo umano al servizio di 189 utenze e per l'alimentazione di 12 fontane pubbliche;

dato atto che:

- con la domanda di variante sostanziale alla suddetta concessione, registrata al protocollo di Arpae SAC di Modena col n. PG/2020/3051 del 10/01/2020, e la successiva integrazione, avente prot. n. PG/2020/9315 del 21/01/2020, il presidente del suddetto Acquedotto ha chiesto la rettifica della quantità di acqua autorizzata con la determinazione di cui sopra, passando da 9.000 m³/anno ad un volume di 110.000 m³/anno, a causa di un grossolano errore nella lettura dei due contatori volumetrici installati;
- le caratteristiche delle opere di presa e l'entità del prelievo indicate nella domanda hanno ricondotto l'iter istruttorio alla procedura di cui all'art. 18 del R.R. n. 41/2001;

accertato che l'utenza di cui si chiede la concessione è così caratterizzata:

- prelievo di acqua sotterranea mediante sorgente;
- portata massima **3,5 l/s**;
- volume massimo **110.000 mc/anno**;
- le opere di derivazione dalle tre sorgenti sono ubicate nel comune di Fanano, loc.tà Ospitale, su terreno distinto nel N.C.T. di detto Comune, come segue:
 - fg 75, mapp. 320, avente le seguenti coordinate geografiche UTM RER:
x: 642.476; y: 890.947 per la SORGENTE CANESTRO;
 - fg 82, mapp. 1, avente le seguenti coordinate geografiche UTM RER
x: 642.388; y: 890.393 per la SORGENTE PICCHIANTANI
 - fg 83, mapp. 4, avente le seguenti coordinate geografiche UTM RER:
x: 642.590; y: 890.369 per la SORGENTE RONCO VALERIANO
- il prelievo ha origine da corpo idrico di montagna non a rischio, censito all'interno del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005, denominato "M. Marmagna – M. Cusna – M. Cimone – Corno alle Scale – Castiglione dei Pepoli", cod. C.I. 6050ER-LOC1-CIM, avente stato chimico e quantitativo "**buono**";

- i tre punti di captazione dell'acqua afferenti alla derivazione in oggetto, come riportato anche nel Nulla Osta rilasciato dall'ente Parchi Emilia Centrale (prot. Arpae n. 87642 del 18/06/2020), che si allega al presente atto, sono posti in area contigua e all'esterno del Sito Rete Natura 2000 ZSC-ZPS IT 4040001 "Monte Cimone, Libro Apert, Lago di Pratignano", pertanto la derivazione non rientra nel campo di applicazione della D.G.R. N. 1191/2007 (linee guida SIC – ZPS – RN2000);
- la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo (effettuata secondo la Direttiva Derivazioni, approvata dall'Autorità di Bacino del fiume Po) ricade nei casi di "ATTRAZIONE" (la derivazione è compatibile, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali, che regolano la materia);

dato atto che:

- il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino del fiume Po, ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 1775/1933 e degli artt. 9, 12 e 36 comma 4) del R.R. n. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del fiume Po;
- la medesima Autorità Distrettuale ha approvato la c.d. "Direttiva Derivazioni" (Delibera n. 8/2015, aggiornata dalla Delibera n. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "Metodo ERA", definiti dalla medesima direttiva;
- l'unità "Demanio Acque" di questo S.A.C., a seguito delle verifiche svolte, applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata "Direttiva Derivazioni", ha accertato che l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare, nel contributo istruttorio rilasciato dall'AUSL di Modena e nel Nulla Osta dall'Ente Parchi Emilia Centrale, allegati come parte integrante del presente atto;

acquisiti i seguenti pareri degli Enti competenti i pareri/contributi istruttori richiesti ai sensi dell'art.12, commi 1 e 2 del R.R. n. 41/2001, che si intendono qui integralmente riportati; gli Enti coinvolti si sono così espressi:

- Provincia di Modena, *parere favorevole* (prot. n. PG/2020/76237 del 26/05/2020),
- AUSL di Modena – Dip. Di Sanità Pubblica, *parere favorevole* (prot. n. PG/2020/75145 del 25/05/2020), che si allega al presente atto, a cui il richiedente dovrà scrupolosamente attenersi nell'esercizio della derivazione;
- Nulla Osta dell'Ente Parchi Emilia Centrale *parere favorevole con prescrizioni* (prot. n. PG/2020/87642 del 18/06/2020), che si allega al presente atto, a cui il richiedente dovrà scrupolosamente attenersi nell'esercizio della derivazione;

verificato che:

- nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. n. 41/2001;
- il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/1999, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;
- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "consumo umano", di cui alla lettera f) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 65/2015;

- l'importo del canone, vista la portata d'esercizio della derivazione, corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;

atteso che il richiedente, ai sensi dell'art. 8, commi 4) e 1) della L.R. n.2 del 30/04/2015, è tenuto a:

- integrare il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti, per un importo pari a **€ 353,85, per cui risultano da versare € 8,00 ad integrazione dell'importo già versato**;
- versare il canone per l'anno 2020, pari a **€ 353,85** e i successivi canoni di concessione per anno solare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;

ritenuto, pertanto, che:

- sulla base dell'istruttoria tecnica ed amministrativa esperita, che non ha evidenziato motivi ostativi di pubblico interesse, la variante sostanziale alla concessione possa essere rilasciata e che la stessa è **assentita fino al 31/12/2025**, sotto l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare, nel parere rilasciato dall'AUSL di Modena e nel Nulla Osta dell'Ente Parchi Emilia Centrale, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

dato atto che:

- il Responsabile del procedimento è il geom. Raffaele Giannini, Responsabile dell'Unità "Demanio Acque" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede a Bologna, in Via Po n. 5;
- il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede a Modena in Via P. Giardini n. 472/L, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede

il dirigente D E T E R M I N A

- a) di rilasciare all'**ACQUEDOTTO VALLE OSPITALE**, rappresentato dal sig. SEGHI GIANCLAUDIO (C.F. SGHGCL47P22D486O), in qualità di Presidente, fatti salvi i diritti di terzi, la variante sostanziale alla concessione per derivare acqua pubblica sotterranea dalle tre sorgenti, come sopra descritte, ubicate in comune di Fanano (MO), località Ospitale, per uso "consumo umano", con una portata massima pari a **l/s 3,5** e per un quantitativo complessivo non superiore a **mc/anno 110.000** – Proc. **MOPPA0331** (ex-72/C);
- b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di questo Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 12/10/2020, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;
- c) di allegare, come parte integrante del presente atto, anche il parere rilasciato dall'AUSL di Modena ed il Nulla Osta dell'Ente Parchi Emilia Centrale, a cui il richiedente dovrà scrupolosamente attenersi nell'esercizio della derivazione;

- d) di stabilire che la concessione è **valida fino al 31/12/2025**, termine già fissato con determinazione n. 6430 del 30/11/2017;
- e) di dare atto che il concessionario ha effettuato il versamento:
- * dell'integrazione del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura indicata nel disciplinare;
 - * dell'importo del canone per l'anno 2020, nella misura indicata e secondo le modalità riportate nel disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto; di stabilire che in caso di mancato pagamento dei canoni, si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. n. 24 del 22.12.2009;
- f) di dare atto che gli indennizzi risarcitori pregressi, i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
- g) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, sulla base degli indennizzi interpretativi della D.G.R. n. 486/2017;
- h) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i) di dare atto che il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
- j) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio Autorizzazioni Concessioni di Modena e ne sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- k) di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena
Dr.ssa Barbara Villani
Originale firmato digitalmente

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la variante sostanziale alla concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da sorgente assentita al sig. SEGHI GIANCLAUDIO, in qualità di legale rappresentante dell'**ACQUEDOTTO VALLE OSPITALE**, C.F. SGHGCL47P22D486O ed altri - **Proc. MOPPA0331 Prat. (ex 72/C)**.

ART. 1 – QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima **3,5 l/s**;
- quantitativo massimo del prelievo **110.000 m³/anno**;

ART. 2 – DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua emunta dalle sorgenti denominate "CANESTRO", "PICCHIANTANI" e "RONCO VALERIANO" in comune di Fanano (MO), località Ospitale, può essere utilizzata esclusivamente per **consumo umano**.

ART. 3 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

I punti di prelievo sono così individuati:

- Coordinate UTM RER – SORGENTE CANESTRO: x: 642.476; y: 890.947 – Comune di Fanano (MO) - fg 75, mapp. 320
- Coordinate UTM RER – SORGENTE PICCHIANTANI: x: 642.388; y: 890.393 – Comune di Fanano (MO) - fg 82, mapp. 1
- Coordinate UTM RER – SORGENTE RONCO VALERIANO: x: 642.590; y: 890.369 – Comune di Fanano (MO) - fg 83, mapp. 4
- le opere di presa consistono in tubazioni che intercettano le acque affioranti in superficie e le convogliano in un bacino di captazione e distribuzione. Le acque derivanti da tutte e tre le sorgenti sopra elencate sono convogliate tramite due tubazioni, una in cui confluisce l'acqua derivante dalla sorgente Canestro e l'altra in cui confluiscono insieme l'acqua derivante dalla sorgente Picchiantani e dalla sorgente Ronco Valeriano, in unico bacino. Prima dello scarico nella vasca, su entrambe le tubazioni sono posizionati i contatori. La vasca è inoltre dotata di un sistema galleggiante di 'troppo pieno' che consente di immettere in rete la sola quantità di acqua destinata all'utilizzo. L'eccedenza di acqua viene invece restituita al suo corso naturale nel punto più vicino alla captazione e senza subire trattamenti.

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La presente variante sostanziale alla concessione, autorizzata con atto n. 6430 del 30/11/2017, è assentita fino al **31/12/2025**, data di scadenza della suddetta concessione ordinaria, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali le derivazioni sono state autorizzate, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. n. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. n. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi della scadenza della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, tramite apposita modulistica scaricabile dal sito web di ARPAE.

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa.

ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'anno 2020, ammonta a € 353,85, da versare prima del ritiro del presente atto.

6.2 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dal 1 gennaio, il concessionario ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015 è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione, aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

6.3 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia – Romagna entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 In mancanza del pagamento del canone annuale entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.

6.5 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. 41/2001).

6.6 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo complessivo del deposito cauzionale dovuto, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, ai sensi dell'art. 8 comma 4) della L.R. n. 2 del 30/04/2015 è di € **353,85, di cui € 345,85 risultano già versati, quindi rimangono ancora da versare € 8,00.**

7.2 Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

7.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8 – MISURE OBBLIGATORIE E SUPPLEMENTARI

8.1 Dispositivo di misurazione

Per la verifica ed il contenimento dei quantitativi di acqua estratti, la ditta concessionaria, a sua cura e spese, dovrà provvedere:

all'installazione e alla manutenzione in regolare stato di funzionamento di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, che dovranno essere comunicati, **entro il 31 gennaio di ogni anno**, alle seguenti Amministrazioni:

- ARPAE – SAC di MODENA – Via GIARDINI, 472/L – 41124 MODENA;
PEC: aoomo@cert.arpa.emr.it
- REGIONE EMILIA ROMAGNA – Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fidici – Via della FIERA, 8 – 40127 BOLOGNA;
PEC: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it
- AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO – Strada Garibaldi, 75 – 43121 PARMA
PEC: protocollo@postacert.adbpo.it

Il concessionario, inoltre, ai sensi della DGR n. 2254 del 21.12.2016, è tenuto a:

- comunicare all'Unità Demanio Acque di questo Servizio la tipologia del dispositivo di misura;
- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura e alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questa Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

Il mancato rispetto dell'obbligo d'installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001.

ART. 9 - CARTELLO IDENTIFICATIVO

9.1 Il concessionario è obbligato a collocare, in prossimità di ciascuna opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tali cartelli devono rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare il Servizio concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato degli stessi.

9.2 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso di questo Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata a questo Servizio concedente.

ART. 10 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE.

10.1 Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle derivazioni e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

10.2 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

10.3 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) – Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso della/e sorgente/i entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché non venga alterata la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

10.4 Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 11 – VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

11.1 Le derivazioni in argomento, afferenti al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

11.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 12 – CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

12.1 Il concessionario è tenuto all'osservanza delle prescrizioni imposte dal nulla osta, rilasciato dall'ENTE Parchi Emilia Centrale (protocollo n. 87642 del 18/06/2020), ai sensi dell'art. 40 della L.R. n.6 del 17/02/2005, allegato al provvedimento di concessione come atto endoprocedimentale dell'istruttoria espletata.

In particolare ai fini della massima tutela della risorsa idrica si ritiene opportuno che ciascuna delle 12 fontane pubbliche collegate alla rete di distribuzione sia dotata di rubinetto; in tal modo, nei mesi estivi (da aprile a ottobre), i rubinetti possono essere chiusi per una minima dispersione d'acqua quando non utilizzati mentre, nei mesi invernali (da novembre a marzo), possono eventualmente essere lasciati aperti con scorrimento d'acqua per evitare che il gelo possa provocare eventuali danni e/o rotture alle tubazioni di collettamento.

ART. 13 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.